

proclamazione del deputato per le irregolarità commesse dall'ufficio della sezione secondaria, pronunciare lo annullamento della elezione.

Io non credo applicabile al caso la disposizione dell'articolo invocato dal relatore, perchè qui non si tratta di constatare un fatto, sibbene di riconoscere un diritto non comprovato, anzi evidentemente contrastato; quindi io credo che quest'elezione deve essere assolutamente annullata, dappoichè non è per un processo verbale che si può ritenere stabilito il diritto elettorale. Propongo l'annullamento della elezione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

CORSI, relatore. Sono nel dovere di schiarire meglio le conclusioni della Commissione, e di rispondere alle obiezioni dell'onorevole La Porta.

La posizione del fatto è questa.

Abbiamo una sezione la quale ha dichiarato che otto elettori si sono presentati con documenti irregolari, e che sono stati ammessi a votare; abbiamo la dichiarazione dell'ufficio principale che dice che non avendo regolari i documenti, non crede di ammettere come valido il voto degli otto elettori, e proclama deputato uno che ha riportato un numero minore di voti.

In questa posizione di cose, quale è la giurisprudenza della Camera? La Camera ha ritenuto altre volte che l'ufficio principale, nel riconoscere i voti delle sezioni, non può decidere sulla validità dei voti, nè dichiarare validi i voti che si dichiararono nulli; il che vuol dire che anche quando la sezione ha dichiarato validi i voti, l'ufficio principale non li può dichiarare nulli. Questo fu ritenuto in una delle tornate dell'aprile 1861. La Camera ha egualmente ritenuto che ciò che l'ufficio asserisce per vero, debba esser ritenuto vero fino a prova in contrario. Ora di fronte a questa giurisprudenza della Camera, mi pare che sia reso molto semplice il compito nostro. Si dice dagli onorevoli oppositori che nella sezione di Buccheri si dovevano accompagnare i documenti col verbale. Ma, signori, le liste elettorali non si accompagnano ai verbali; non v'è nessun obbligo. Che cosa sono le sentenze della Corte che danno facoltà di votare agli elettori che non sono stati compresi nelle liste? Sono un supplemento delle liste.

Ora se non vi è l'obbligo di accompagnare ai verbali le liste elettorali, non deve esservi l'obbligo di accompagnare quegli altri documenti, i quali non sono che l'ampliazione delle liste elettorali. Dunque l'ufficio non ha mancato.

Se le sentenze della Corte esistono, l'ufficio principale poteva vederlo esso stesso. Ora un'asserzione della sezione è, come ho già fatto notare, secondo le consuetudini della Camera, ritenuta per valida fino a prova in contrario.

Quando gli otto elettori si sono presentati all'ufficio di Buccheri muniti dei documenti necessari per poter votare, cosa doveva fare la Camera in queste condi-

zioni? Accettare le conclusioni dell'ufficio principale? No, perchè non doveva menomamente l'ufficio principale proclamare come ha fatto l'elezione del signor Giusino, il quale non verrebbe a riunire in sé la maggioranza dei voti, quando si ritenga che si debbono valutare gli otto voti ottenuti dalla sezione di Buccheri.

Dunque non rimane altro che rettificare la proclamazione fatta dall'ufficio principale, e ritenere che quello che ha riunito maggior numero di voti è il signor Landolina, sostituendolo quindi al signor Gaetano Giusino, stato proclamato a deputato di quel collegio. Io non so vedere quale utilità si ritrarrebbe dall'inchiesta che desidera l'onorevole La Porta. Vi è qualche reclamo dal quale risulti che veramente non furono presentate le sentenze? Vi è qualche altro reclamo il quale dica che le liste della sezione di Buccheri sono false? Niente di tutto questo. Non vi è che la sezione principale di Vizzini, la quale non avendo i documenti non ha creduto di menar buoni quegli otto voti.

Ora, mi pare che questa semplice asserzione non costituisca dei fatti così gravi da dar luogo ad un'inchiesta parlamentare, e quindi credo dover insistere nelle conclusioni prese dall'ufficio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io, per soddisfare al desiderio dell'onorevole relatore, abbandono l'inchiesta e appoggio l'annullamento, stante l'inesecuzione degli articoli 68 e 82 della legge elettorale.

L'articolo 82 vuole che, a misura che gli elettori vanno deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne facciano constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

L'articolo 68 poi prescrive che la lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio o sezione di collegio elettorale.

Perchè la legge vuole l'affissione della lista degli elettori? Perchè ogni elettore possa controllare le operazioni elettorali, assicurarsi cioè se tutti coloro che entrano nella sala per deporre il loro voto nell'urna siano elettori o no.

Dunque non è da invocare la somiglianza della posizione dell'elettore il di cui nome è iscritto nella lista con quello il di cui nome non apparisce nella lista per esserne stato cancellato, e che si presenta in forza di un documento non conosciuto dagli elettori, su cui non si può più esercitare il controllo.

Ecco perchè era dovere della sezione, quando presentò il voto di questi elettori, di presentare il documento per giustificarne la loro qualità di elettori. Quando l'elettore è segnato nella lista pubblicamente affissa, l'ufficio elettorale non ha bisogno di garantire la qualità elettorale di quelli che hanno votato; ma,